




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3139-B

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*

N. 532 – 10 maggio 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3139-B

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*

N. 532 – 10 maggio 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 2	- 4 -
TUTELA DELLA DIGNITÀ DEL MINORE	- 4 -
ARTICOLO 3	- 5 -
PIANO DI AZIONE INTEGRATO PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DEL <i>CYBERBULLISMO</i>	- 5 -
ARTICOLO 4	- 7 -
LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL <i>CYBERBULLISMO</i> IN AMBITO SCOLASTICO	- 7 -
ARTICOLO 6, COMMA 2	- 8 -
FORMAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO FINALIZZATE ALLA SICUREZZA DELL'UTILIZZO DELLA RETE <i>INTERNET</i> E AL CONTRASTO DEL <i>CYBERBULLISMO</i>	- 8 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	3139-B
Titolo:	Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
Iniziativa:	parlamentare approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato
Commissioni di merito:	II (Giustizia) e XII (Affari sociali)
Relatori per le Commissioni di merito:	Campana, per la II Commissione; Beni, per la XII Commissione
Gruppi:	PD
Relazione tecnica:	presente
<i>Parere richiesto:</i>	
Destinatario:	alla II e XII in sede referente Commissione
Oggetto:	testo del provvedimento

PREMESSA

La proposta di legge in esame reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*.

La proposta è già stata approvata dal Senato della Repubblica (A.S. 1261) e poi modificata dalla Camera dei deputati (A.C. 3139). Il testo licenziato dalla Camera è stato oggetto di ulteriori modifiche nel corso del successivo esame presso il Senato.

Il testo in esame non è corredato di relazione tecnica.

Si rammenta, tuttavia, che sul testo approvato in prima lettura dal Senato (C. 3139) è stata presentata una relazione tecnica. Successivamente, nel corso dell'ulteriore esame da parte del Senato, è stata depositata una relazione tecnicariferita al testo licenziato dalla Camera dei deputati. La relazione tecnica, predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato subordinatamente all'approvazione di alcune modifiche¹.

Tali condizioni riguardavano, nella sostanza, l'adeguamento temporale degli oneri previsti dalla proposta - in considerazione della chiusura dell'esercizio 2016 e dello slittamento del triennio di bilancio - nonché la rideterminazione dell'onere recato dall'articolo 6, comma 2, in 203.000 euro, in luogo dei 220.000 euro stimati dalla relazione tecnica presentata presso la Camera dei deputati. Un'ulteriore condizione riguardava

¹ Cfr. Nota prot. n. 14611/2017 del 25 gennaio 2017.

l'acquisizione dell'assenso da parte del Garante della protezione dei dati personali che le attività di cui all'articolo 2 fossero svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Sulla base di tale relazione tecnica, la 5° Commissione Bilancio ha approvato un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: alla soppressione delle modifiche introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati all'articolo 2, nella parte in cui ampliavano la platea dei soggetti tutelati; all'aggiornamento della decorrenza e dello sviluppo temporale degli oneri; alla riduzione da 220.000 a 203.00 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 dell'onere indicato dall'art. 6.

La presente Nota ha per oggetto le sole modifiche da ultimo approvate dal Senato, che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 2

Tutela della dignità del minore

Le norme, nel testo già licenziato dalla Camera, prevedevano che chiunque, anche minore di età, avesse subito un atto di *cyberbullismo*, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo, potesse inoltrare al titolare del trattamento, al gestore del sito *internet* o del social media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali (comma 1).

In base al comma 2, qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non comunicasse di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o del *social media*, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (comma 2).

Era inoltre previsto al comma 3 che chiunque, anche minore di età, commettesse taluno degli atti rientranti nelle condotte di *cyberbullismo* di cui alla presente legge, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo, potesse inoltrare, per finalità riparative, l'istanza di cui al comma 1. In base al comma 4, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti *internet* avrebbero dovuto dotarsi di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione.

Le modifiche approvate dal Senato modificano il comma 1, individuando i seguenti soggetti, che hanno facoltà di inoltrare l'istanza per la rimozione "di qualsiasi altro dato

personale del minore” dai siti *internet* o dai social media: ciascun minore ultraquattordicenne nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge (comma 1).

Sono quindi soppressi i commi 3 e 4 del testo approvato dalla Camera, sopra illustrati.

Le modifiche introdotte dal Senato ripristinano sostanzialmente il testo approvato in prima lettura dallo stesso ramo del Parlamento (C. 3139).

La relazione tecnica presentata al Senato – come evidenziato in premessa – era accompagnata da una Nota della RGS che condizionava la verifica positiva della stessa all’acquisizione dell’assenso da parte del Garante della protezione dei dati personali che le attività di cui all’articolo 2 fossero svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Sulla base di tale RT la 5° Commissione Bilancio del Senato ha reso un parere non ostativo (illustrato in premessa), con una serie di condizioni, tra cui la soppressione delle modifiche introdotte durante l’esame presso la Camera dei deputati all’articolo 2, nella parte in cui ampliavano la platea dei soggetti tutelati.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che le modifiche in esame consentano la realizzazione delle attività previste da parte dei soggetti competenti nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 3

Piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del *cyberbullismo*

Le norme, nel testo già licenziato dalla Camera, prevedono che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo*². Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Il tavolo tecnico redige un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del *cyberbullismo* e realizza un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno.

² Fanno parte del tavolo rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di *social networking* e degli altri operatori della rete *internet*, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo..

Le modifiche approvate dal Senato specificano che il sistema di raccolta dei dati per il monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno è finalizzato anche “al controllo dei contenuti per la tutela dei minori”. A tal fine il tavolo tecnico si può anche avvalere della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia.

Al riguardo, si rileva che modifiche introdotte al Senato prevedono che il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo* possa avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia per lo svolgimento di alcune attività finalizzate a contrastare tale fenomeno. Pur non essendo espressamente richiamato l'istituto dell'avvalimento, appare necessario acquisire conferma che la collaborazione in questione riguardi attività ordinariamente svolte dalle Forze di polizia e tali da non comportare comunque ulteriori oneri né aggravii di carattere organizzativo ed operativo, suscettibili di riflessi di carattere finanziario.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 autorizza la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017 finalizzata alla predisposizione di periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del *cyberbullismo* da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del *cyberbullismo*, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. La norma in commento provvede alla copertura finanziaria del relativo onere mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al riguardo, si segnala che la copertura dell'onere per la realizzazione di periodiche campagne informative sul fenomeno del *cyberbullismo*, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2017, è effettuata mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2017-2019, il quale reca le occorrenti disponibilità.

Dal punto di vista formale, si osserva altresì che la disposizione in commento - fermi restando l'importo e la decorrenza dell'onere ivi previsti - è stata modificata nel corso dell'esame in terza lettura presso il Senato al fine di imputare il predetto fondo speciale al bilancio triennale 2017-2019, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2016 ed in recepimento di una specifica condizione in tal senso apposta dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 25 gennaio scorso³.

ARTICOLO 4

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo* in ambito scolastico

Le norme, nel testo licenziato già licenziato dalla Camera, prevedevano che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottasse linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del *cyberbullismo* nelle scuole. Il medesimo testo prevedeva che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, dovesse individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del *cyberbullismo*, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni.

Le modifiche approvate dal Senato prevedono che la possibilità di avvalersi della collaborazione della Polizia postale e delle telecomunicazioni sia estesa a tutte le Forze di polizia.

Al riguardo, per quanto concerne le modifiche introdotte al Senato, che prevedono la possibilità di avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia in relazione a iniziative di prevenzione e di contrasto del *cyberbullismo*, si rinvia a quanto già osservato con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 3 del testo in esame.

³ Dal punto di vista meramente formale, si osserva peraltro che l'inciso che prevede la riduzione dello stanziamento del citato fondo speciale di parte corrente "per gli anni 2017, 2018 e 2019" appare sostanzialmente superfluo, trattandosi della copertura di un onere di natura permanente.

ARTICOLO 6, comma 2

Formazione in ambito scolastico finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete *internet* e al contrasto del *cyberbullismo*

Le norme, nel testo licenziato dalla Camera, prevedevano che per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete *internet* e alla prevenzione e al contrasto del *cyberbullismo* fossero stanziati ulteriori risorse pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Le modifiche approvate dal Senato, oltre a modificare il triennio di riferimento del finanziamento includendo il 2019 ed espungendo il 2016, riducono la spesa autorizzata da 220.000 a 203.000 euro annui.

La relazione tecnica presentata al Senato riproduce, per lo più, la relazione tecnica esaminata dalla V Commissione della Camera dei deputati in data 15 settembre 2015.

In entrambe le relazioni tecniche l'onere recato dalle disposizioni viene ricondotto alle attività di formazione che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà erogare ai sensi delle disposizioni in esame e che verranno coperte nel limite delle risorse assegnate dal presente provvedimento al fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48. La quantificazione di tale onere fa riferimento agli importi fissati dal decreto interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 che determina i compensi per le attività di formazione rivolte al personale della scuola che partecipa ad iniziative di aggiornamento e formazione come di seguito evidenziato.

(euro)

Descrizione della voce di spesa	
Attività di direzione, organizzazione e controllo (compenso giornaliero)	41,32
Attività di coordinamento (compenso orario)	41,32
Attività di docenza (compenso orario)	41,32
Attività di <i>tutor</i> (compenso orario)	25,82

Considerato che figure di docenti referenti, per specifiche aree di attività, trovano già riscontro nell'attuale assetto organizzativo delle istituzioni scolastiche per le quali è prevista specifica copertura finanziaria a valere sul fondo per funzionamento scolastico, secondo le relazioni tecniche si potrebbe ipotizzare che i nuovi percorsi formativi richiedano una sola giornata aggiuntiva di formazione di 8 ore, con classi di 35 persone.

L'onere per ciascuna classe risultava determinato, secondo la relazione tecnica esaminata presso la Camera dei deputati, sulla base dei seguenti parametri.

(euro)

Descrizione della voce di spesa	Durata	Onere
Attività di direzione, organizzazione e controllo	1 giorno	41,32
Attività di coordinamento	6 ore	247,92
Attività di docenza	8 ore	330,56
Attività di <i>tutor</i>	8 ore	206,56
<i>Totale parziale</i>		826,56
Irap all'8,5 per cento		70,24
Totale generale		896,60

La relazione tecnica presentata alla Camera dei deputati concludeva che l'onere complessivo era **pari a 219.692,76 euro**. Tale importo si otteneva considerato che il numero delle istituzioni scolastiche è pari a 8.576, che la formazione deve essere rivolta ad almeno un docente per autonomia scolastica e che il numero di docenti per ogni sessione di formazione è pari a 35. Da tali dati si ricava l'onere complessivo pari a 896,60 euro x 8.576 docenti: 35 docenti per classe = 219.692,76 euro per ciascuno degli anni considerati. La relazione tecnica presentata al Senato non considera tra i costi i 70,24 euro di IRAP esposti nell'ultima riga della precedente tabella. Ciò determina **una riduzione dell'onere** pari a: 8.576 docenti/35 docenti per classe x 70,24 euro di IRAP = **17.210,81 euro di minor spesa**.

Al riguardo in merito alla mancata indicazione, nella RT presentata al Senato, delle somme dovute a titolo di IRAP, andrebbero acquisiti chiarimenti – con particolare riguardo al saldo del bilancio dello Stato – tenuto conto che le predette somme risultavano invece considerate nella RT presentata alla Camera.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la norma prevede, al comma 2, che per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete *internet* e alla prevenzione e al contrasto del *cyberbullismo* sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

Il successivo comma 3 stabilisce che ai predetti oneri, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi

da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al riguardo, si segnala che la copertura dell'onere derivante dall'incremento, in misura pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, del Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale (cap. 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno) è effettuata mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2017-2019, il quale reca le occorrenti disponibilità.

Si osserva che, rispetto al testo approvato dalla Camera in seconda lettura, nel corso del successivo esame presso il Senato - sulla base degli elementi contenuti nella relazione tecnica ivi presentata ed in recepimento di una specifica condizione apposta dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento nella seduta del 25 gennaio scorso - il predetto rifinanziamento è stato ridotto da 220.000 a 203.000 euro per ciascun anno del triennio interessato ed è stata differita al 2017, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2016, la decorrenza degli oneri medesimi.

Si osserva, infine, che è stato conseguentemente aggiornato il riferimento al bilancio triennale 2017-2019, nel quale risulta iscritto lo stanziamento del fondo speciale oggetto di riduzione.